

Prot. n. **0008914**

Del **26.03.2012**

Ordinanza n. **129**

Oggetto: “PREVENZIONE ZANZARA TIGRE”

IL SINDACO

Vista e richiamata la relazione dell’Ufficio Ambiente ed Energia del 20.03.2012 che se pur non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover condividere i contenuti del suddetto documento istruttorio;

Visto l’art. 50 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 31 Ottobre 2012

A tutti i cittadini, agli Amministratori condominiali, ai proprietari di attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero e di ricostruzione di pneumatici e di altri materiali, ai responsabili dei cantieri, ai possessori di cavalli e di avicoli e ai conduttori di orti:

1. **di non abbandonare, sia in luogo pubblico sia in proprietà private**, contenitori e oggetti di qualsiasi natura e dimensione (ad esempio barattoli, scatole di metallo, bidoni, secchi, vasche, teli di plastica) nei quali potrebbero raccogliersi acque piovane e di conseguenza, svilupparsi larve di zanzara;
2. **di eliminare nelle proprietà private**, negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua piovana in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni, cariole o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
3. **di coprire eventuali contenitori di acqua**, nei quali debba necessariamente permanere (vasche di cemento, bidoni, o altri materiali per le attività lavorative) con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglia molto fitta ben fissate;
4. **di svuotare** settimanalmente l’acqua accumulata sui teli delle piscine;
5. **di introdurre pesci rossi**, che si nutrono delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane ornamentali dei giardini;
6. **di effettuare trattamenti contro le larve di zanzara** nei tombini e nelle caditoie di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando idoneo prodotto antilarvale registrato e regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità per tale uso;
7. **di non accatastare all’esterno, presso le attività artigianali, industriali e commerciali, pneumatici scoperti di veicoli stradali** o, nell’impossibilità di procedere al loro stoccaggio al coperto, proteggerli in modo idoneo per impedire la raccolta di acqua al loro interno (mediante tettoie stabili, ove possibile, o con teloni impermeabili fissati e ben tesi in modo da impedire raccolte d’acqua sui teli stessi); nel caso di impiego all’esterno di pneumatici

- per altri scopi, gli stessi devono essere trattati in modo idoneo a rendere impossibile l'accumulo di acqua stagnante al loro interno;
8. **a coloro che gestiscono attività di lavorazione pneumatici di provvedere**, nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei pneumatici stessi ogni 15 giorni mediante l'impiego di prodotti insetticidi piretroidi oppure ogni 20 giorni nel caso di impiego di prodotti larvicidi e di comunicare, in questi casi, la data e l'ora del trattamento insetticida e/o larvicida, nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o via e-mail, all'U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n.2 (fax 0755412460; e-mail: zanzara@ausl2.umbria.it) che provvederà ai controlli necessari;
 9. **a coloro che gestiscono attività di rottamazione delle auto di provvedere** alla disinfestazione mensile delle aree, in cui si esercitano dette attività, con idonei nebulizzatori con prodotti insetticidi piretroidi e di comunicare la data e l'ora del trattamento insetticida nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o e-mail, all'U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n.2 (fax 0755412460; e-mail: zanzara@ausl2.umbria.it) che provvederà ai controlli necessari;
 10. **agli amministratori dei condomini di comunicare entro il 30 Aprile 2012**, all'U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n.2 (fax 0755412460; e-mail: zanzara@ausl2.umbria.it), i condomini da loro amministrati per i quali è stato attivato il programma degli interventi larvicidi, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua i trattamenti, il prodotto impiegato, od altra eventuale modalità organizzativa (il prodotto larvicida può essere acquistato nelle farmacie e negli esercizi di materiali per agricoltura e collocato autonomamente secondo la cadenza indicata in etichetta);
 11. **a coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli** di effettuare dei trattamenti larvicidi (i trattamenti possono essere effettuati da ditte di disinfestazione od in proprio), il prodotto larvicida può essere acquistato nelle farmacie e negli esercizi di materiali per l'agricoltura e collocato autonomamente secondo la cadenza indicata in etichetta;

AVVERTE

Le disposizioni alla presente ordinanza sono impartite per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente. La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate. La mancata osservanza ai disposti sopra citati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51.64 a €. 516,46, ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto Comunale, per i privati cittadini, per gli amministratori di condominio e per le aziende artigianali od industriali e per le aziende zootecniche di allevamento equini e di avicoli.

DISPONE

Qualora si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, all'effettuazione di interventi di disinfestazione, mediante anche affidamento, se del caso, a ditte autorizzate.

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Dipartimento di Prevenzione della Az.USL n.2 U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – U.O.S Disinfestazione, Derattizzazione, Disinfezione, nonché agli agenti tutti della forza pubblica.